

"Decreto Sostegni": indennità a lavoratori dipendenti e autonomi

Il "Decreto Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto il riconoscimento di un ulteriore aiuto per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori **dipendenti o autonomi** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, nonché i **lavoratori dello spettacolo** e dello **sport**.

I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal "Decreto Ristori" (artt. 15 e 15-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), pari a 1.000 euro, riceveranno **automaticamente la nuova una tantum** pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda.

Il "Decreto Sostegni" riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a **2.400 euro** ai lavoratori:

- dipendenti **stagionali** del settore del **turismo** e degli **stabilimenti termali**,
- in **somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Tali lavoratori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni") e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Inoltre, non devono essere **titolari di pensione** né di **rapporto di lavoro dipendente** né di **NASpl** alla data di entrata in vigore del decreto.

La stessa indennità è riconosciuta ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei seguenti **requisiti**:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

L'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche ai seguenti **lavoratori dipendenti e autonomi** che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del Covid-19:

- a) lavoratori **dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- c) lavoratori **autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021. Questi lavoratori, per gli stessi contratti devono essere già **iscritti alla Gestione separata** di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile;

d) **incaricati alle vendite a domicilio**, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Inoltre questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di:

- **contratto di lavoro subordinato** (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità);
- **pensione diretta**.

La medesima indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni **lavoratori dello spettacolo**:

- che abbiano almeno **30 contributi giornalieri** versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con **reddito derivante non superiore a 75.000 euro**, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;
- con almeno **7 contributi giornalieri** versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito **non superiore a 35.000 euro**.

ATTENZIONE: La **domanda, per chi non potesse godere dell'erogazione automatica**, va presentata all'Inps **entro il 30 aprile 2021** secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con apposita circolare.

L'indennità in favore degli sportivi è erogata dalla **società Sport e Salute S.p.A.**

La **platea dei beneficiari** è costituita dai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono ricomprese anche le eventuali **collaborazioni coordinate e continuative**, rese da lavoratori sportivi, scadute entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovate.

L'ammontare dell'**indennità** varia in base ai **compensi percepiti** relativamente all'attività sportiva nell'anno di imposta 2019 ed è pari a:

- **euro 3.600**, per compensi in misura superiore ai **10.000 euro annui**;
- **euro 2.400**, per compensi in misura compresa tra **4.000 e 10.000 euro annui**;
- **euro 1.200** per compensi in misura inferiore ad euro **4.000 annui**.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziali.